

ALLEGATO

INDIRIZZI REGIONALI RELATIVI ALL'ACCREDITAMENTO DEI DATORI DI LAVORO E ALLA TRASMISSIONE INFORMATICA DELLE COMUNICAZIONI DA ESSI DOVUTE AI SERVIZI COMPETENTI.

1. Accreditamento dei datori di lavoro

- a) L'accREDITamento dei datori di lavoro pubblici e privati, nonché dei soggetti da questi delegati, al Sistema Informativo Regionale del Lavoro avviene tramite la presentazione fisica degli stessi soggetti, o di un loro incaricato, presso gli uffici individuati dalle Amministrazioni provinciali, con la consegna di un documento, sottoscritto dal legale rappresentante, nel quale è individuato il datore di lavoro che intende accreditarsi e l'elenco delle proprie unità locali di lavoro; ovvero, nel caso di soggetti delegati, l'elenco dei datori di lavoro e delle unità locali per i quali il soggetto dichiara, previo ammonimento relativo alle sanzioni di legge per le dichiarazioni false, di detenere presso la propria sede formale documento di delega ad operare. Contestualmente è depositata la documentazione comprovante l'identità del soggetto che intende accreditarsi.
- b) L'ufficio provinciale che riceve la domanda di accreditamento ne rilascia ricevuta e contestualmente consegna parte delle credenziali informatiche di accesso al Sistema Informativo Regionale del Lavoro. La notifica della restante parte delle credenziali informatiche sarà effettuata per via telematica.
- c) La presentazione agli uffici individuati dalle Amministrazioni provinciali avviene ordinariamente secondo il territorio di ubicazione della sede dell'unità locale di lavoro. Nel caso lo stesso datore di lavoro detenga più unità locali e queste siano ubicate nel territorio di più Province, ovvero nel caso di soggetti delegati che rappresentino più datori di lavoro e quindi siano tenuti ad operare relativamente a unità locali ubicate nel territorio di più Province liguri, la presentazione può avvenire presso un unico ufficio provinciale ed è valida per l'accREDITamento a compiere le operazioni relative a tutte le unità locali di competenza. In tal caso, qualora nel corso dell'operazione di accREDITamento si riscontrassero difformità nella individuazione di datori di lavoro e unità locali ubicate nel territorio di altre Amministrazioni provinciali, tali anomalie verranno segnalate per via informatica dall'ufficio che le riscontra agli uffici delle Province competenti, i quali provvederanno alle relative verifiche.
- d) Al fine di facilitare le operazioni di riscontro da parte dei datori di lavoro, nonché dei soggetti da questi delegati, relativamente alle unità locali da segnalare in fase di accREDITamento, il sistema informativo consente la preventiva consultazione dell'archivio, limitatamente ai dati pubblici, e la predisposizione dei relativi documenti da consegnare ai competenti uffici provinciali.
- e) Successivamente all'accREDITamento le eventuali variazioni che un datore di lavoro debba effettuare relativamente alle proprie unità locali, nonché le modifiche che i soggetti delegati debbano effettuare, anche in ordine alle unità locali per le quali hanno ricevuto nuova delega o hanno cessato la competenza, possono avvenire anche attraverso le funzioni del sistema elettronico per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti.

- f) Nel caso di accreditamento di datori di lavoro che abbiano sede al di fuori del territorio regionale e unità locali in Liguria, è consentita, in alternativa alla presentazione fisica, la trasmissione dei prescritti documenti per posta raccomandata indirizzata agli uffici individuati dalle Amministrazioni Provinciali.
- g) In rapporto alla possibilità che un datore di lavoro deleghi più soggetti ad operare sulla stessa unità locale di lavoro, è ammesso l'accREDITamento al Sistema Informativo Regionale del Lavoro di più soggetti delegati per la stessa unità locale.
- h) Le credenziali di accesso alle comunicazioni informatiche già concesse da uffici provinciali a datori di lavoro e soggetti delegati, ed in essere alla data del 15.1.2008, in virtù di accordi sottoscritti tra le parti o in via di sperimentazione, sono ritenute valide e le stesse abilitano all'accesso al Sistema Informativo Regionale del Lavoro. A far data dal 15.1.2008 l'accREDITamento al Sistema Informativo Regionale del Lavoro avviene comunque esclusivamente secondo le procedure definite dai presenti indirizzi.
- i) Le Amministrazioni provinciali individuano i propri uffici incaricati dello svolgimento delle operazioni di accREDITamento al Sistema Informativo Regionale del Lavoro, nonché le modalità organizzative e di funzionamento per le stesse operazioni. Le Amministrazioni provinciali provvedono altresì a dare la massima divulgazione verso i datori di lavoro pubblici e privati, nonché i soggetti da questi delegati, anche per il tramite delle rispettive associazioni, alle informazioni relative alle ubicazioni e al funzionamento dei detti uffici provinciali.
- j) Le Amministrazioni provinciali, nel dare massima divulgazione alle modalità organizzative di effettuazione delle operazioni di accREDITamento al Sistema Informativo Regionale del Lavoro, avranno cura di avvertire che tali operazioni sono preliminari ed indispensabili all'adempimento – dalla data del 1 marzo 2008 – dell'obbligo di effettuare le comunicazioni in materia di lavoro esclusivamente per il tramite dei servizi informatici.

2. Effettuazione delle comunicazioni

- a) Le comunicazioni relative all'inizio di un rapporto di lavoro vengono effettuate dal soggetto accreditato con l'inserimento nel Sistema Informativo dei dati relativi al lavoratore ed al rapporto di lavoro. Le successive comunicazioni relative alle variazioni o alla cessazione di un rapporto di lavoro vengono effettuate in relazione alle precedenti comunicazioni di inizio del rapporto. Nel caso il soggetto accreditato debba provvedere ad una comunicazione di variazione o cessazione di un rapporto di lavoro che non risulti nel Sistema Informativo Regionale del Lavoro, il soggetto che deve effettuare la comunicazione deve preventivamente o contestualmente comunicare le informazioni relative al rapporto di lavoro che viene modificato o cessato.

3. Periodo transitorio

- a) Le comunicazioni effettuate nel periodo transitorio, ovvero tra l'11 gennaio 2008, data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 "Definizione degli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181" e

la data del 1 marzo 2008, hanno la pluriefficacia prevista dall'art.5 dello stesso decreto, relativa all'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali, solo se effettuate per il tramite del dominio messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

4. Accesso all'informazione

- a) Le informazioni relative alle modalità organizzative di trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti sono rese disponibili in una apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione Liguria raggiungibile all'indirizzo www.regione.liguria.it/co.